

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA CHIMICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
COORTE 2021/2022

INDICE

Art. 1 – Finalità e premesse	2
Art. 2 – Caratteristiche generali del progetto formativo	2
Art. 3 – Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali	3
Art. 4 – Requisiti di ammissione al corso di studio	3
Art. 5 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso	3
Art. 6 – Organizzazione del percorso formativo	3
Art. 7 – Piano di studi e iscrizione agli anni di corso	4
Art. 8 – Opportunità offerte durante il percorso formativo	5
Art. 9 – Conseguimento del titolo	5
Art. 10 – Iniziative per l’assicurazione della qualità	5
Art. 11 – Norme finali e transitorie	6

Art. 1 – Finalità e premesse

1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile.

Art. 2 – Caratteristiche generali del progetto formativo

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile appartiene alla classe “LM-22 - Ingegneria chimica” (DD.MM. 16 marzo 2007).
2. La struttura didattica responsabile del Corso di Studio è la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
3. Al Consiglio della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria è attribuita, tra le altre, la funzione di proporre al Senato Accademico la programmazione dell’offerta didattica e l’organizzazione delle attività didattiche.
4. Alla Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria sono attribuite, tra le altre, le funzioni di predisporre e aggiornare l’offerta formativa, di verificare il corretto assolvimento degli impegni didattici dei docenti, di approvare i piani di studio degli studenti, e di curare ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.
5. Il Presidente del Corso di Studio ha la responsabilità della gestione delle attività didattiche e del buon funzionamento delle attività tutoriali nel Corso di Studio.
6. Le attività didattiche, integrative e di ricerca a supporto della didattica si svolgono, di norma, presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in via Alvaro Del Portillo, 21 - 00128 Roma.
7. La pagina web del Corso di Studio è <https://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/lauree/facolta-ingegneria/facolta-ingegneria/ingegneria-chimica>.
8. Il presente Regolamento viene redatto in conformità all’Ordinamento 2017/2018.
9. Il presente Regolamento verrà applicato a partire dall’a.a. 2019/2020.
10. Il Presidente del Corso di Studio e l’Organo di gestione del Corso di Studio sono indicati in University, nella sezione Presentazione, in ogni anno accademico di attivazione del Corso di Studio.

Nel presente regolamento si fa rinvio a University e alle informazioni relative al Corso di Studio in essa contenute, consultando l’offerta formativa al link <https://www.university.it/index.php/cercacorsi/universita>

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi sono descritti in University, nella sezione A “Obiettivi della Formazione” al Quadro A4, per ogni coorte di studenti associata a ciascun anno accademico di attivazione del Corso di Studio.
2. Gli sbocchi occupazionali e professionali sono descritti in University, nella sezione A “Obiettivi della Formazione” al Quadro A2.

Art. 4 – Requisiti di ammissione al corso di studio

1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di una laurea appartenente alle classi L8 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE o L9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE (DM 270/04), 09 - Ingegneria dell'informazione o 10 - Ingegneria industriale (DM 509/99), o lauree appartenenti a ordinamenti precedenti ritenute equivalenti o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo.
2. Ai fini dell'ammissione al Corso di Studio sono richiesti i requisiti curriculari di seguito specificati. Gli studenti devono avere acquisito almeno:
 - 18 CFU nei SSD MAT/* e ING-INF/05;
 - 18 CFU nei SSD FIS/* e CHIM/*;
 - 36 CFU nei SSD ING-IND /* e ICAR/08.
3. Nel caso di mancato possesso dei predetti requisiti la Giunta della Facoltà Dipartimentale si riserva di valutare la rispondenza complessiva del curriculum e dei contenuti degli insegnamenti seguiti con le conoscenze richieste, prevedendo eventualmente l'integrazione curriculare di CFU prima dell'ammissione al Corso di Studio.
4. L'accesso al Corso di Studio è a numero programmato. Il numero di studenti previsto per il Corso di Studio è programmato annualmente in funzione delle risorse didattiche a disposizione dell'Ateneo, nonché sulla base della domanda del mondo del lavoro.
5. L'accesso al Corso di Studio si realizza mediante concorso. La procedura concorsuale mira a verificare il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2 e la personale preparazione dei candidati.
6. La valutazione della personale preparazione dei candidati tiene conto del Curriculum Vitae, dei titoli posseduti, di aspetti motivazionali oltreché di competenze disciplinari possedute in relazione al tipo di insegnamento e alle finalità del Corso di Laurea Magistrale, nonché della buona conoscenza della lingua inglese.

Art. 5 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso

1. Non sono ammessi trasferimenti verso il Corso di Studio.
2. La Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria può riconoscere attività formative precedentemente svolte presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo o in altre università italiane o straniere. I voti assegnati alle attività formative e certificati dalla struttura di provenienza vengono riconosciuti in relazione al peso in Crediti Formativi Universitari ad esse assegnato.

Art. 6 – Organizzazione del percorso formativo

1. Le attività formative e i relativi obiettivi formativi sono descritti nella Tabella 1 pubblicata in University nella sezione B “Esperienza dello Studente” al quadro “Descrizione del percorso di formazione”.
2. Il percorso formativo è organizzato in un insieme di insegnamenti comuni a tutti gli studenti (c.d. “tronco comune”), un gruppo di insegnamenti “a scelta dello studente”, e quattro curricula:
 - Curriculum A – Ingegneria dei processi sostenibili;
 - Curriculum B – Industria per la circular economy: produzione biotecnologica, alimentare e farmaceutica.
3. L'articolazione del Corso di Studio è descritta nella Tabella 2 pubblicata in University nella sezione B “Esperienza dello studente” al quadro “Descrizione del percorso di formazione”.
4. Informazioni organizzative quali i programmi dettagliati degli insegnamenti, il semestre di attivazione, le modalità di valutazione, il materiale didattico utilizzato, sono pubblicate tramite mezzi informatici messi a disposizione dall'Ateneo.

5. La durata del Corso di Studio è di 2 anni. Le attività formative previste, corrispondenti a 120 Crediti Formativi Universitari, sono organizzate su base semestrale e distribuite su quattro semestri didattici.
6. L'impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in Crediti Formativi Universitari (CFU). Un credito corrisponde a circa 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprese quelle di studio individuale.
7. La generalità degli insegnamenti comporta di norma un numero medio di ore di lezione frontale pari a 8 ore per CFU. Tale numero di ore può essere variato in funzione della specificità del Settore Scientifico-Disciplinare e della presenza di attività progettuali a carico dello studente. In ogni caso il tempo riservato allo studio individuale o assistito è pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività didattiche e integrative, il docente può avvalersi della collaborazione di personale con incarico di assistenza alla didattica. Rientrano in tale tipologia le figure che si occupano di attività strumentali e sussidiarie rispetto ai compiti del personale docente e ricercatore: tutor di disciplina, esercitatori d'aula, di laboratorio o linguistici.
9. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame di profitto o di una valutazione di idoneità oppure a seguito del riconoscimento di attività formative svolte nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
10. Il superamento degli esami di profitto dà luogo a un voto espresso in trentesimi, mentre le altre attività per cui è prevista una valutazione danno luogo a un giudizio di idoneità.
11. Gli esami di profitto possono prevedere diverse tipologie di prova, anche complementari tra loro (a titolo di esempio: prove scritte, orali, test con domande a risposta libera o vincolata, prova di laboratorio, esercitazione al computer, etc.). Le modalità di verifica del profitto per ciascuna attività sono pubblicate nelle schede degli insegnamenti, accessibili tramite mezzi informatici messi a disposizione dall'Ateneo.
12. Le commissioni di esame sono costituite da almeno due membri e presiedute dal docente indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente o dei componenti della commissione, questi sono sostituiti dai docenti designati quali membri supplenti.

Art. 7 – Piano di studi e iscrizione agli anni di corso

1. Il piano di studi è compilato telematicamente dagli studenti nei periodi individuati dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale e opportunamente pubblicizzati dalla Segreteria Didattica tramite i mezzi informatici messi a disposizione dall'Ateneo.
2. Nei predetti periodi gli studenti possono sottoporre alla Giunta di Facoltà richieste motivate di piano di studio individuale, che saranno valutate a giudizio insindacabile dello stesso Organo. In ogni caso detta valutazione sarà vincolata all'Ordinamento Didattico valido per la coorte dello studente richiedente.
3. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Di tali CFU non si tiene conto in sede di calcolo della media di laurea.
4. La Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria può altresì riconoscere validità formativa ad attività di vario genere, attribuendo ad esse un adeguato e corrispondente numero di CFU, senza l'attribuzione di un voto o di un giudizio. Dette attività rimangono registrate nella carriera dello studente, pur non concorrendo al raggiungimento dei CFU conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio.
5. Lo studente può sottoporre alla Giunta della Facoltà Dipartimentale richiesta motivata di anticipare la frequenza di insegnamenti previsti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.
6. Lo studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo piano di studio o in sessioni d'esame antecedenti alla prima che segue il semestre di erogazione del corso.
7. Lo studente è iscritto "in corso" fino all'ultima sessione di laurea utile per il conseguimento del titolo di studio così come definita dal Regolamento Didattico di Ateneo.
8. La frequenza degli insegnamenti del Corso di Studio – sebbene fortemente consigliata – non è obbligatoria, salvo specifiche ed esplicite indicazioni al riguardo riportate nelle schede degli insegnamenti, che sono pubblicate attraverso i mezzi informatici messi a disposizione dall'Ateneo.
9. Ove la scheda dell'insegnamento lo preveda, la frequenza è accertata nelle forme ritenute idonee dal docente responsabile dell'attività, il quale può escludere lo studente dalla prova di verifica del

profitto in caso di mancato raggiungimento della soglia prefissata e indicata sulla scheda dell'insegnamento.

10. Il Corso di Studio garantisce il diritto allo studio degli studenti affetti da disabilità e da disturbi specifici dell'apprendimento in conformità con le normative vigenti. L'Ufficio Diritto allo Studio e Vita Universitaria (<https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/diritto-allo-studio>) recepisce le domande di strumenti compensativi e misure dispensative presentate dagli studenti. Queste vengono ritrasmesse, firmate dal Delegato del Rettore per le Disabilità, alle Segreterie Didattiche per la conseguente informazione dei docenti responsabili delle attività didattiche.

Art. 8 – Opportunità offerte durante il percorso formativo

1. Le opportunità di mobilità internazionale offerte agli studenti e i requisiti di partecipazione richiesti sono indicati alla seguente pagina del sito web d'Ateneo <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/internazionale>
2. Tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei stranieri sono consultabili in University, nella specifica sezione del Quadro B5.
3. Gli studenti del Corso di Studio che lo desiderino possono svolgere Tirocini di Formazione e Orientamento finalizzati all'alternanza studio – lavoro o alla stesura della tesi di laurea.
4. I Tirocini di Formazione e Orientamento, svolti dagli studenti del Corso di Studio prima del conseguimento del relativo titolo, sono denominati tirocini curriculari e si svolgono presso Aziende ed Enti convenzionati con l'Università Campus Bio-Medico di Roma. L'elenco delle convenzioni attive è disponibile presso l'ufficio Career Service <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/career-service>
5. Gli studenti del Corso di Studio possono usufruire delle attività offerte dal Servizio di Tutorato Personale d'Ateneo finalizzate all'orientamento in ingresso, all'orientamento in itinere e all'orientamento professionale <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/tutorato/ingegneria>

Art. 9 – Conseguimento del titolo

1. La Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile si consegue dopo aver superato una prova finale pari a 12 CFU, strutturata come un'attività progettuale o sperimentale sotto la guida di un relatore interno all'Ateneo, eventualmente con uno o più co-relatori interni o esterni all'Ateneo, che si conclude con la redazione di un elaborato.
2. La prova finale è finalizzata a dimostrare la padronanza degli argomenti affrontati, la capacità di operare in modo autonomo e una buona capacità di comunicazione.
3. D'accordo con il relatore, l'attività relativa alla prova finale può essere svolta presso i laboratori dell'Ateneo, presso istituzioni o enti esterni, o in modo autonomo da parte del candidato nel caso in cui la natura dell'attività lo consenta.
4. Qualora l'attività venga svolta presso istituzioni o enti esterni occorre ottenere previamente il nulla osta degli organi responsabili del CdS e formalizzare il rapporto tra l'istituzione o l'ente ospitante e l'Ateneo sulla base di un programma formativo concordato tra le parti.
5. L'elaborato finale, redatto in lingua italiana o inglese, deve essere approvato dal relatore e successivamente discusso di fronte a una Commissione di docenti la cui composizione è stabilita dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. Al termine della discussione la Commissione attribuisce un punteggio al laureando in cento decimi, tenendo conto della media pesata degli esami sostenuti, della qualità tecnica dell'elaborato e dello svolgimento della presentazione orale da parte del candidato e della conseguente discussione.

Art. 10 – Iniziative per l'assicurazione della qualità

1. Il Corso di Studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
2. In attuazione del Regolamento Generale di Ateneo, il Corso di Studio è rappresentato direttamente nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti attraverso la componente docente e la componente studentesca appartenente al Corso stesso.
3. All'interno del Corso di Studio è operativo un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (AQD) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, anche

- mediante la predisposizione della Scheda di Monitoraggio Annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o quando prescritto, del Rapporto di Riesame Ciclico.
4. Il Gruppo AQD ha il compito di coadiuvare e supportare il Presidente del Corso di Studio nella gestione dei processi di assicurazione della qualità della didattica anche con riferimento alle attività di tutorato.
 5. Il Presidente del Corso di Studio, coadiuvato dal Gruppo AQD, recepisce il riscontro degli studenti attraverso i questionari di valutazione delle attività didattiche e la relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
 6. Il Presidente del Corso di Studio effettua periodicamente un monitoraggio delle schede di ogni singolo insegnamento al fine di evitare sovrapposizioni o lacune nella definizione dei risultati di apprendimento specifici e dei programmi, di verificare l'adeguatezza delle tipologie di attività didattiche adottate e di assicurare l'idoneità delle modalità di verifica dell'apprendimento.
 7. Il Presidente del Corso di Studio riporta alla Giunta della Facoltà Dipartimentale i risultati di tali attività per le opportune iniziative.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere attivate a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e rimangono in vigore fino all'emanazione di un successivo Regolamento.
2. Le Tabella 1 e/o la Tabella 2 richiamate nel presente Regolamento possono essere modificate da parte della struttura accademica responsabile del presente Corso di Studio, nell'ambito del processo annuale di programmazione didattica. Le suddette tabelle sono rese pubbliche mediante il sito University nella specifica sezione B "Esperienza dello studente" al quadro "Descrizione del percorso di formazione".
3. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa vigente.